Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 26 giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVERTENZA

Date le attuali circostanze, alla edizione ordinaria della *Gazzetta Ufficiale* potrebbe fare seguito una edizione straordinaria con la stessa data e col numero successivo a quello dell'edizione ordinaria.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE il giorno 20 di questo mese, sceso dalla Zona di operazioni, ha ricevuto, nel Real Palazzo in Torino, alle ore 11, l'Eccellenza il signor Nicola Gorelkin, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Reale Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè quelle che ponevano fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

(2382)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 630.
Reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario di sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, del corpo automobilistico, del servizio di commissariato e del servizio di amministrazione e di tenenti dei servizi sanitario e veterinario, in servizio permanente effettivo, secondo la seguente ripartizione:

Arma di fanteria	N.	662
Arma di cavalleria	»	57
Arma di artiglieria	»	331
Arma del genio	»	111
Corpo automobilistico	»	41
Servizio sanitario (ufficiali medici)	»	48
Servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti)	»	10
Servizio di commissariato (ufficiali commissari)	»	12
Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)	»	20
Servizio di amministrazione	»	200
Servizio veterinario	»	8

Art. 2.

Al concorso, per la nomina a ufficiale nei ruoli del servizio permanente effettivo, di cui all'articolo precedente, possono partecipare i subalterni di complemento, in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano titolo per il riconoscimento della « campagna dell'Africa Orientale 1935-36 » o della « campagna di Spagna »;

b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, un anno di servizio in Africa Orientale o in Libia con il grado di ufficiale;

c) abbiano compiuto, al 15 gennaio 1940-XVIII (15 marzo 1940-XVIII per i subalterni di amministrazione), almeno un anno di trattenimento alle armi, in base all'art. 86 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

d) abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, due anni complessivamente di servizio con il grado di ufficiale;

e) abbiano superato l'esame scritto di cultura storica nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico; ma non siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi. I subalterni in possesso di tale requisito non sono tenuti a riprodurre i documenti di rito ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente articolo 1.

I concorrenti non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII:

il 32° anno di età, se in possesso del requisito di cui alle lettere *a*) e *b*);

il 28° anno di età (o il 32° anno per i servizi sanitario e veterinario), se in possesso del requisito di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*).

Tutti i concorrenti debbono essere inscritti al Partito Nazionale Fascista ed essere in possesso dei titoli di studio previsti, per ciascuna arma, corpo o servizio, dal testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 3.

Al concorso, per la nomina a ufficiale nei ruoli del servizio permanente effettivo, di cui al precedente art. 1, possono altresì partecipare i sottufficiali in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano titolo per il riconoscimento della « campagna dell'Africa Orientale 1935-36 » o della « campagna di Spagna »;

b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, un anno di servizio da sottufficiale in Africa Orientale o in Libia;

c) abbiano ottenuto il passaggio in carriera continuativa;

d) abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, due anni di servizio con il grado di sottufficiale.

I predetti sottufficiali non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII:

il 32° anno di età, se in possesso del requisito di cui alle lettere *a*) e *b*);

il 28° anno di età (o il 32° anno per i servizi sanitario e veterinario), se in possesso del requisito di cui alle lettere *c*) e *d*).

In ogni caso, i concorrenti di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei titoli di studio previsti, per cia-

scuna arma, corpo o servizio, dal testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 4.

Al concorso per la nomina a sottotenente nei servizi di commissariato e di amministrazione e per la nomina a tenente nei corpi sanitario e veterinario in servizio permanente effettivo, possono partecipare i subalterni di complemento e i sottufficiali di tutte le armi, corpi e servizi che si trovino in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso di cui alla presente legge, è determinata dalla classifica ottenuta nel concorso stesso, a parità di questa la precedenza è stabilita dalla diversità del grado rivestito, poscia dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso ed infine dall'età.

Per i vincitori del concorso a tenente medico e a tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo, si fa luogo ad una graduatoria finale determinata dalla media aritmetica fra la classifica ottenuta nel concorso stesso e la classifica successivamente riportata nel corso di applicazione previsto dall'art. 12 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 6.

I vincitori del concorso per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, pel corpo automobilistico, pel servizio di commissariato e pel servizio di amministrazione sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianità pari a quella colla quale saranno nominati sottotenenti, nell'anno 1940, gli allievi delle Accademie militari.

Essi seguiranno secondo l'ordine di graduatoria, nei rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo, i provenienti dalle Accademie predette.

Dopo due anni di anzianità nel grado, se prescelti, sono promossi tenenti con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Essi assumeranno nel grado di tenente come anzianità assoluta:

1° se compresi nel primo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1940 e per il corpo automobilistico, i sottotenenti di complemento reclutati per detto anno in base all'art. 13, comma 1°, lettera *b*), del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

2° se compresi nel secondo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1941 e per il corpo automobilistico, i sottotenenti di complemento reclutati per detto anno in base all'art. 13, comma 1°, lettera *b*) del predetto testo unico;

3° se compresi nell'ultimo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1942.

L'anzianità relativa sarà fissata alternando gli ufficiali, per ciascuno dei suddetti gruppi, in modo che ad un proveniente dalle Accademie militari — e per il corpo automobilistico ad un proveniente dal reclutamento in base all'art. 13, comma 1°, lettera *b*) del citato testo unico per i primi due gruppi di cui ai numeri 1 e 2 — segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge.

Art. 7.

I vincitori del concorso pei servizi sanitario e veterinario, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Essi riceveranno come anzianità assoluta:

1° se compresi nel primo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1940 nei servizi sanitario e veterinario;

2° se compresi nel secondo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1941, nei servizi sanitario e veterinario;

3° se compresi nell'ultimo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1942 nei servizi sanitario e veterinario.

Gli appartenenti a ciascuno dei tre gruppi di cui al comma precedente seguiranno, secondo l'ordine di graduatoria finale, nei rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo e fino a quando non sarà definitivamente fissata la loro anzianità relativa, i provenienti dai concorsi ordinari predetti di pari anzianità assoluta.

L'anzianità relativa sarà definitivamente fissata alternando gli ufficiali, in ciascuno dei suddetti gruppi, in modo che a un proveniente dai concorsi ordinari predetti segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge, tenendo conto, per i tenenti medici e farmacisti, della graduatoria finale prevista dal 2° comma del precedente art. 5.

Art. 8.

I vincitori del concorso di cui alla presente legge sono tenuti a frequentare, da subalterno, un corso tecnico professionale con le modalità che verranno fissate dal Ministro per la guerra, ma non frequentano i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui all'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

Il corso tecnico professionale, previsto dal comma precedente, da attuarsi nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, può, per particolari esigenze e a giudizio del Ministro per la guerra, non aver luogo.

I tenenti medici e i tenenti chimici farmacisti sono invece tenuti a seguire il corso di applicazione previsto dal precedente art. 5.

Art. 9.

Le prove di esame previste per i concorsi indetti con i decreti Ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico, sono limitate soltanto alla prova scritta di cultura storica.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi di cui al comma precedente è effettuata secondo le norme previste nei predetti decreti Ministeriali, con la modifica che al punto di valutazione dei titoli sarà attribuito il coefficiente quattro e al punto di esame il coefficiente uno.

Tutte le operazioni già svolte sono valide ad ogni effetto, mentre è soppressa la visita medica di accertamento definitivo prevista dall'art. 5 del citato decreto Ministeriale 14 maggio 1939-XVII.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati in servizio permanente effettivo da una data anteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nel 1940, gli allievi delle Accademie militari.

Art. 10.

Il concorso indetto con il decreto Ministeriale 20 luglio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, è effettuato esclusivamente per titoli anzichè per titoli ed esami.

La graduatoria dei vincitori del concorso di cui al comma precedente è effettuata in base alla sola valutazione dei titoli dalla Commissione nominata dal Ministro per la guerra per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria finale.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà determinare i coefficienti da applicare alla valutazione dei titoli.

La visita medica di accertamento definitivo prevista dall'art. 5 del citato decreto Ministeriale 30 luglio 1939-XVII è soppressa.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo da una data anteriore a quella sotto la quale sono nominati sottonenti gli ufficiali reclutati a norma del precedente art. 9.

Art. 11.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra decide, insindacabilmente, sull'ammissione dei singoli concorrenti al concorso previsto dal precedente art. 1, con facoltà di derogare, eccezionalmente, per quegli ufficiali, o sottufficiali, che abbiano acquisito particolari benemerenze, alle disposizioni di cui all'art. 2 e ai commi 1° e 2° dell'art. 3 della presente legge.

Entro due anni dalla nomina in servizio permanente effettivo per gli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario, o entro il periodo di tempo anteriore alla promozione a tenente per gli ufficiali delle armi, del corpo automobilistico e degli altri servizi, i vincitori del concorso di cui all'art. 1 della presente legge, che dimostrino di non possedere le qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei propri doveri, possono, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, essere dispensati dal servizio permanente.

Agli ufficiali dispensati dal servizio permanente a norma del comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. Essi se provenienti dagli ufficiali di complemento, sono reiscritti nel ruolo del complemento dell'arma, corpo o servizio di provenienza, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo; se provenienti dai sottufficiali, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento con anzianità corrispondente alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, oppure a loro domanda, nei ruoli dei sottufficiali da cui provengono con il grado e l'anzianità posseduti in questi ruoli.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regio d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1940-XVIII, n. 631.

Militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, concernente la militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1628, concernente la militarizzazione di Enti in caso di mobilitazione generale o parziale, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2196;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti gli stabilimenti ausiliari, durante l'attuale stato di guerra, sono militarizzati.

L'ausiliarietà degli stabilimenti viene disposta in seguito ad ordine emanato dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 2.

Con decreto Reale, nella forma prevista dall'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno emanate le norme relative alla militarizzazione di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 112. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1940-XVIII, n. 632.
Militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) durante lo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, concernente la militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1628, concernente la militarizzazione di Enti in caso di mobilitazione generale o parziale, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2196;
Visto il R. decreto 14 maggio 1936-XIV, n. 1062, che approva lo statuto dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.);
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, l'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) è militarizzata e posta alla diretta dipendenza del Ministero della guerra.

Art. 2.

Le norme relative alla militarizzazione dell'U.N.P.A. saranno emanate con decreto Reale, nella forma prevista dall'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 113. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 marzo 1940-XVIII, n. 633.
Costituzione ed erezione in ente morale dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione agraria della montagna apuana ed approvazione dello statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la relazione in data 11 aprile 1939, n. 6436, del Prefetto della provincia di Apuania, con cui si propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la istituzione di un ente, avente lo scopo di provvedere alla riunione dei fondi frammentati in detta Provincia e alla redistribuzione di essi;
Considerato che è evidente l'utilità della proposta istituzione, in quanto le unità fondiarie attualmente esistenti nella zona non sono suscettibili di una conveniente valorizzazione agricola e soltanto mediante la costituzione di adeguate unità culturali si renderà possibile il miglioramento delle condizioni agrarie della zona stessa ed in special modo la fissazione alla terra della mano d'opera locale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Ritenuto che lo schema di statuto proposto, nel quale sono state introdotte le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato, appare atto a regolare l'attività dell'ente e merita pertanto di essere approvato;
Visto l'art. 12 del Codice civile;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costruito ed eretto in ente morale l'Istituto sperimentale per la valorizzazione agraria della montagna apuana.

Art. 2.

L'Istituto è regolato dallo statuto il cui testo, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 99. — MANCINI

Istituto sperimentale per la valorizzazione agraria della montagna apuana.

STATUTO

Art. 1.

È costituito in Ente morale, a scopo di pubblica utilità, l'« Istituto sperimentale per la valorizzazione agraria della montagna apuana ».

Art. 2.

È scopo specifico dell'Istituto: provvedere, attraverso la pratica sperimentale, alla stabile fissazione alla terra della mano d'opera della montagna apuana che trovasi disoccupata (in particolare ex cavatori di marmo) o che comunque non ha adeguate possibilità di lavoro e di sostentamento.

Tale scopo verrà conseguito col creare o col rendere, anche in prosieguo di tempo, indissolvibili le condizioni necessarie a che detta mano d'opera trovi le ora indicate possibilità.

Di regola sarà a ciò provveduto mediante:

a) la costituzione di unità colturali capaci di vivere vita propria (autonoma);

b) la concessione, in uso, di dette unità alle famiglie lavoratrici, in guisa però e con forme tali da assicurare nel modo più assoluto che nel presente o nell'avvenire non possa addivenirsi allo smembramento o comunque alla menomazione della efficienza produttiva delle unità stesse.

Solo in via eccezionale e sempre che si ravvisino necessarie per il conseguimento delle finalità statutarie e ne venga data preventiva autorizzazione dagli organi competenti (art. 13) potranno essere adottati provvedimenti diversi da quelli specificati ai comma *a*) e *b*) del presente articolo.

Attribuzioni.

Art. 3.

In conseguenza di quanto stabilito al precedente art. 2 l'Istituto sarà investito delle seguenti attribuzioni:

1) acquisto e vendita di terreno a norma di legge;

2) divisione del terreno in unità colturali autonome;

3) esecuzione dei miglioramenti atti a conferire al terreno la fertilità necessaria alla autonomia delle dette unità;

4) assegnazione in uso delle unità stesse alle famiglie lavoratrici;

5) ogni e qualsiasi atto od operazione che si rendessero necessarie all'assolvimento dei fini prefissati dal presente statuto.

Capitale.

Art. 4.

Il capitale dell'Istituto è costituito:

a) da una speciale assegnazione del DUCE di L. 1.000.000;

b) da quant'altro e per qualunque titolo venisse all'Ente conferito.

Potrà inoltre, mediante la contrattazione di mutui passivi, effettuarsi la provvista di ulteriori capitali per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

Organi dell'Istituto.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) l'Ufficio tecnico amministrativo;

3) il Collegio dei sindaci.

Tenuto presente l'art. 4 della legge 19 giugno 1913, n. 770, il Consiglio è costituito da n. 5 membri nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali membri non sono soggetti a rinnovazione periodica. Fra di essi sarà fatta, a cura del citato Ministero, la designazione del presidente e del vice presidente.

Tutte le indicate cariche non sono retribuite.

Art. 6.

Il Consiglio provvede:

1) a compilare e deliberare il bilancio preventivo annuale per ogni esercizio finanziario, entro il mese di novembre dell'anno precedente;

2) a compilare e deliberare, entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;

3) a compilare i progetti dei regolamenti di amministrazione e dei servizi interni e per il personale;

4) a promuovere quando occorra la modificazione dello statuto e dei regolamenti;

5) a nominare, sospendere e licenziare gli impiegati ed i salariati;

6) a deliberare in genere su tutti gli affari che interessano la istituzione.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ogni qualvolta il presidente lo creda necessario o due consiglieri lo richiedano, e in ogni caso, almeno una volta ogni sei mesi.

Le adunanze sono valide se intervengono almeno tre membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di votanti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente, e, in caso di assenza o di impedimento, al vice-presidente.

Il presidente può adottare qualunque provvedimento cautelativo, conservativo ed esecutivo, a tutela dell'interesse dell'Istituto.

Art. 9.

L'Ufficio tecnico-amministrativo sarà retto da uno o più funzionari a seconda della necessità. Esso dovrà, fra l'altro, seguire le direttive generali che saranno impartite dal Consiglio di amministrazione, preparare i piani di rimembramento aziendale, di miglioramenti, di assegnazioni, finanziari e lo schema del contratto tipo da stipularsi con le famiglie lavoratrici.

Art 10.

Il Collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati da S.E. il Prefetto, essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

La loro opera non è retribuita.

I sindaci hanno le attribuzioni indicate all'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nei casi indicati dall'art. 183 del Codice di commercio.

Bilancio ed utili.

Art. 11.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 40 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione dovrà presentare ai sindaci, per le opportune verifiche, il conto consuntivo che sarà steso secondo le più rigorose norme contabili.

Esso dovrà indicare le risultanze, attive e passive, dell'esercizio gli utili realmente conseguiti, le spese, le perdite.

Il conto annuale, con la relazione dei sindaci, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

In relazione alle facoltà e alla natura degli scopi statutari gli eventuali utili, depurati delle spese e perdite, di una quota non inferiore al 10 per cento per instituire la riserva legale, saranno destinati ad estendere e perfezionare l'attività dell'Istituto.

Vigilanza governativa.

Art. 13.

Tutte le attività dell'Istituto ricadono sotto la giurisdizione e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la esercita; per la parte amministrativa e disciplinare attraverso la Regia prefettura; per la parte tecnico-economica dall'Ispettorato agrario compartimentale.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 14.

La proposta di scioglimento dell'Istituto spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche su richiesta del Consiglio di amministrazione.

Lo scioglimento dell'Ente avverrà con decreto Reale, che provvederà anche alla destinazione, ad altro fine, del residuo patrimonio.

Servizio di cassa.

Art. 15.

Il servizio di esazione e di cassa è fatto da un esattore comunale.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del presidente e di quella del membro anziano del Consiglio di amministrazione.

Personale.

Art. 16.

Le modalità di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le punizioni disciplinari del personale, sono fissati nel regolamento organico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 634.

Norme per la sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi, dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sulla sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici;

Veduta la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la sistemazione in pianta stabile e per il passaggio in ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico, di vigilanza e subalterno dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, dei Regi istituti e Scuole di istruzione media tecnica, dei Regi istituti di istruzione artistica, dei Convitti nazionali, dei Reali educandati, e del personale delle Regie soprintendenze all'antichità e all'arte, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli incaricati, a norma dell'art. 30, 3° comma, della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, della direzione di Regi istituti e Scuole d'istruzione tecnica, in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento, saranno sistemati e passati in ruolo nelle cattedre cui l'abilitazione si riferisce.

Gli insegnanti in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento di discipline che si impartiscono nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale e nei Regi istituti e Scuole d'istruzione media tecnica saranno sistemati e passati in ruolo nelle cattedre cui l'abilitazione si riferisce.

Qualora il titolo di abilitazione dia adito all'insegnamento delle medesime discipline in istituti di diverso tipo, ma dello stesso grado, l'assegnazione a una determinata cattedra sarà disposta dal Ministro per l'educazione nazionale a suo insindacabile giudizio. Qualora il titolo, invece, dia adito all'insegnamento in istituti di diverso grado o qualora l'interessato sia in possesso di titoli di abilitazione a diversi insegnamenti, la nomina sarà disposta per il ruolo e l'insegnamento designato dall'interessato, rimanendo in facoltà del Ministro l'assegnazione al tipo d'istituto.

Gli insegnanti in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di materie tecniche nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale saranno sistemati e passati nei ruoli delle Regie scuole tecniche dello stesso indirizzo ed assegnati alle cattedre corrispondenti nelle quali è ammesso il passaggio in conformità della tabella *B* allegata al decreto Ministeriale 10 ottobre 1938-XVI.

Art. 3.

Gli incaricati della direzione di Regi istituti e Scuole di istruzione media tecnica, a norma dell'art. 30, 3° comma, della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e gli insegnanti incaricati o supplenti che non siano in possesso di titolo di abilitazione o siano in possesso di titolo di abilitazione cui non corrisponda cattedra di ruolo in nessun tipo di scuola media, saranno sistemati e passati in uno dei ruoli statali, estranei all'insegnamento, cui dia adito il titolo di studio posseduto.

Art. 4.

Il personale direttivo e insegnante incaricato o supplente nei Regi istituti d'istruzione artistica sarà sistemato e passato in ruolo nel posto occupato qualora il posto sia previsto dall'organico come posto di ruolo. Se l'insegnamento non dia luogo a cattedre di ruolo, la sistemazione, anche in istituti di diverso tipo o in altri ruoli, sarà disposta a norma degli articoli 2 o 3 del presente decreto, a seconda che gli interessati possiedano o meno titolo di abilitazione corrispondente ad insegnamenti di ruolo in altri tipi di scuole.

Art. 5.

I segretari supplenti e incaricati ai sensi dell'art. 98 del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e dell'art. 3 del R. decreto 26 settembre 1936-XIV, n. 1831, e gli assistenti nei

Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, che non siano a carico degli enti locali, saranno sistemati e passati nel ruolo dei segretari o degli assistenti anche se non forniti del titolo di studio richiesto.

Il personale amministrativo nei Regi istituti e Scuole di istruzione media tecnica, che non sia fornito dagli Enti locali, sarà sistemato e passato nei ruoli stabiliti dalla tabella *D*, annessa alla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, con assegnazione al gruppo *B*, se in possesso del titolo di studio richiesto e se abbia esercitato le mansioni del gruppo stesso o, altrimenti, con assegnazione al gruppo *C*.

Art. 6.

Il personale tecnico supplente o incaricato dei Regi istituti e Scuole d'istruzione media tecnica, che non sia fornito per legge dagli Enti locali, sarà sistemato e passato nei ruoli stabiliti dalla tabella *C* annessa alla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dalla tabella *A*, n. 3, annessa alla legge 22 aprile 1932-X, n. 490, qualora sia in possesso del titolo di studio necessario ed abbia esercitato le relative mansioni.

Il personale di vigilanza dei Convitti annessi ai Regi istituti di istruzione tecnica sarà sistemato e passato nei ruoli stabiliti dalla tabella *E*, annessa alla legge 15 giugno 1931-IX, n 889, qualora sia in possesso del titolo di studio necessario ed abbia esercitato le relative mansioni.

Il personale di cui ai comma precedenti che non sia in possesso del titolo di studio richiesto sarà sistemato e passato nei ruoli di gruppo *C*.

Art. 7.

Il personale amministrativo e tecnico supplente o incaricato nei Regi istituti di istruzione artistica sarà sistemato e passato in ruolo nel posto che occupa, qualora sia in possesso del titolo di studio necessario e il posto sia compreso nell'organico dell'istituto come posto di ruolo.

Il personale predetto che non sia in possesso del titolo di studio richiesto o ricopra un posto non previsto come di ruolo, sarà sistemato in istituti di altro tipo o in posti di altri ruoli, per i quali il titolo di studio sia sufficiente.

Per i posti di gruppo *C* si prescinde dal possesso del titolo di studio.

Art. 8.

Il personale subalterno supplente o incaricato dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, e dei Regi istituti d'istruzione artistica, che non sia fornito dagli Enti locali, sarà sistemato e passato nei ruoli dei macchinisti, dei bidelli o dei custodi, a seconda delle mansioni disimpegnate.

Art. 9.

Per la sistemazione e per il passaggio in ruolo del personale avventizio di qualsiasi categoria in servizio presso i Reali educandati ed i Convitti nazionali, che esplichi funzioni per le quali presso i detti Enti esistono posti a carico dello Stato, si osservano le seguenti norme:

a) il personale insegnante dei Reali educandati, in possesso del titolo di abilitazione, sarà sistemato e passato nei ruoli dei professori degli Educandati, di cui alle tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annesse al R. decreto 28 aprile 1927-V, n. 801. L'assegnazione alle cattedre sarà fatta con i criteri stabiliti all'art. 2, secondo e terzo comma del presente decreto. Per il personale insegnante che non sia in possesso del titolo di abilitazione, o che sia in possesso di un titolo di abilitazione cui non corrispondono cattedre di ruolo, si applicherà la disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto;

b) il personale non insegnante che abbia esplicato mansioni per le quali presso i Reali educandati ed i Convitti nazionali esistono posti di ruolo a carico dello Stato sarà sistemato e passato nel ruolo del quale ha esercitato le mansioni, semprechè sia in possesso del prescritto titolo di studio.

Qualora detto personale non sia provvisto del prescritto titolo di studio, sarà sistemato e passato in uno dei ruoli inferiori per i quali possiede titolo.

Per i posti di gruppo *C* si prescinde dal possesso del titolo;

c) il personale che abbia esplicato mansioni per le quali presso gli Educandati sono previsti, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1312, posti non di ruolo a carico dello Stato, sarà sistemato e passato in uno dei ruoli statali in base al titolo di studio posseduto e tenuto conto delle mansioni effettivamente esercitate.

Art. 10.

Il personale salariato sarà sistemato e passato nel ruolo corrispondente alle mansioni esercitate, purchè sia in possesso del titolo di studio prescritto. Per gli squadristi da sistemarsi nel ruolo del personale salariato, la sistemazione potrà effettuarsi soltanto presso altre Amministrazioni, non esistendo per il Ministero dell'educazione nazionale un organico di operai permanenti.

Art. 11.

Nel computo del biennio richiesto per la sistemazione in ruolo del personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, è da comprendere, se si tratti di personale in servizio nelle scuole, il periodo delle vacanze scolastiche, anche se il personale predetto non abbia percepito in tale periodo alcuna retribuzione. E' ugualmente da comprendere il periodo di interruzione determinato da richiamo alle armi per mobilitazione o per arruolamento volontario di guerra in A.O.I. o in Spagna. Quest'ultima disposizione non è applicabile agli operai giornalieri. Non costituisce interruzione per gli anzidetti operai il licenziamento seguito da immediata riconferma.

Non sono cumulabili agli effetti della sistemazione in ruolo servizi prestati presso Amministrazioni diverse dalle statali.

Art. 12.

Per ciascuno dei ruoli dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, la nomina degli squadristi aventi diritto a norma dell'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e del presente decreto è disposta in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione del Ministero stesso, in relazione all'anzianità e ai titoli di servizio, tenuto conto delle precedenze previste dalle disposizioni in vigore per determinate benemerenze.

Art. 13.

La sistemazione nei vari ruoli, eccezione fatta per quelli di gruppo *C*, è disposta per il grado iniziale di ciascun ruolo.

La sistemazione nei ruoli di gruppo *C* può essere disposta mediante collocamento al grado 12°, anzichè al grado iniziale, in applicazione del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, che parifica, a tutti gli effetti, gli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 ai combattenti della guerra 1915-18.

In caso di mancanza di posti, il collocamento nel grado iniziale avverrà in eccedenza al numero dei posti del grado medesimo.

Coloro che siano sistemati in soprannumero continueranno a percepire il trattamento economico goduto in qualità di personale non di ruolo, fino a quando rimarranno in soprannumero, salvo, per quanto concerne il personale salariato, le riduzioni dipendenti dall'applicazione delle norme contenute nella legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, in materia di aggiunta di famiglia.

La differenza fra il trattamento economico in godimento al momento della sistemazione e quello dovuto per effetto dell'assunzione in ruolo, è conservato sia a coloro che vengono sistemati nei posti in organico, sia a coloro che sono sistemati in soprannumero, entro i limiti stabiliti dalla legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, a titolo di assegno personale non utile a pensione e riassorbibile coi successivi aumenti di retribuzione o di paga. Ai fini del computo della differenza non deve tenersi conto dell'assegno di cui il personale salariato eventualmente fruisce in applicazione degli articoli 14 o 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Peraltro detti assegni, entro i limiti stabiliti dalla citata legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, continueranno a corrispondersi agli aventi diritto, osservate le disposizioni per gli assegni medesimi previste dagli articoli 14 e 15 predetti.

Art. 14.

Il servizio non di ruolo effettivamente prestato nonchè quello compiuto in soprannumero ai sensi del precedente articolo è utile ai fini del computo del periodo di esperimento previsto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395. Durante il periodo di prova che il personale sistemato in ruolo sia tenuto eventualmente a prestare per completare il periodo minimo prescritto dal citato art. 17, il personale stesso conserverà il trattamento economico in godimento per la qualità di personale non di ruolo.

L'anno scolastico 1939-40 sarà valido, ai fini della prova, per gl'insegnanti assunti a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII, a norma del seguente articolo, se nell'anno stesso essi abbiano tenuto effettivamente l'insegnamento per un periodo non inferiore ai sette mesi.

Art. 15.

I provvedimenti di sistemazione nei ruoli degli squadristi che all'atto dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, avevano compiuto il prescritto biennio di servizio saranno disposti con decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno ad eccezione della sistemazione nei ruoli del personale direttivo ed insegnante che sarà disposta a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII. Coloro che hanno compiuto o compiranno il biennio di servizio dopo il 1° luglio 1939-XVII, saranno sistemati dalla data di compimento ad eccezione del personale direttivo ed insegnante che sarà sistemato dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Coloro che saranno assunti nei ruoli del personale direttivo ed insegnante non potranno essere assegnati alle sedi indicate nell'art. 1 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 100. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII.

Nomina del gr. uff. dott. Giovanni Acanfora a direttore generale della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067;

Ritenuto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nell'adunanza del 22 maggio 1940-XVIII ha nominato direttore generale della Banca stessa il gr. uff. dott. Giovanni Acanfora, direttore generale del Coordinamento tributario degli affari generali e del Personale presso il Ministero delle finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. dott. Giovanni Acanfora a direttore generale della Banca d'Italia, dal 1° luglio 1940-XVIII.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1940 XVIII
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 372. — D'ELIA

(2394)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 giugno 1940-XVIII.

Sostituzione del vice presidente della Corporazione della ospitalità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dell'ospitalità;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Alberto Fassini è stato nominato vice presidente della predetta Corporazione;

Vista la designazione del Ministro Segretario di Stato del Partito Nazionale Fascista, per la nomina del fascista Alessandro Melchiori consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito a vice presidente della Corporazione dell'ospitalità, in sostituzione del fascista Alberto Fassini;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Alessandro Melchiori cessa dalla carica di membro della Corporazione della previdenza e del credito ed è nominato vice presidente della Corporazione dell'ospitalità in sostituzione del fascista Alberto Fassini, che pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione predetta.

Roma, addì 13 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2343)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 giugno 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione delle professioni e delle arti;
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1939-XVIII con il quale il fascista Giuseppe Attilio Fanelli cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante degli Istituti privati di educazione ed istruzione ed è nominato vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Midulla Carmelo a consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti in sostituzione del fascista Giuseppe Attilio Fanelli;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Carmelo Midulla è nominato consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante degli Istituti privati di educazione e istruzione, in sostituzione del fascista Giuseppe Attilio Fanelli.

Roma, addì 13 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2345)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 giugno 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della carta e della stampa;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Ricordi Emanuele è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina dela fascista Renato Marzolo a consigliere aggregato della Corporazione della carta e della stampa in sostituzione del fascista Ricordi Emanuele, deceduto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Renato Marzolo è nominato consigliere aggregato della Corporazione della carta e della stampa quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria della carta, in sostituzione del fascista Ricordi Emanuele, deceduto.

Roma, addì 13 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2346)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1939-XVIII.
Autorizzazione alla fabbricazione ed emissione di biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393, e l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto:

Decreta:

E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1 per l'importo rispettivamente di lire 200.000.000 e di L. 250.000.000.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(2369)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1940-XVIII.
Caratteristiche dei biglietti da L. 2 e da L. 1.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874;
Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, numero 874;
Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1939-XVIII, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1 per l'importo rispettivamente di L. 200 milioni (lire duecento milioni) e di L. 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni);

Determina:

Art. 1.

I biglietti di Stato da L. 2 hanno le seguenti caratteristiche:
Formato. — Il formato è rettangolare di mm. 80 per 51 per la carta, di mm. 75 per 45 per la stampa del « recto » e di mm. 72 per 44 per la stampa del « verso ».
Filigrana. — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana in chiaroscuro formata da un incrocio delle lettere « B S » e dalla cifra « 2 » filigrana ripetuta.
Recto. — Il « recto » del biglietto, a stampa litografica, si compone di un fondino e di un disegno principale.
Il fondino è composto da un righettato che rafforza la modellazione del disegno principale ed è interrotto al centro

dallo stemma d'Italia racchiuso da una raggiera i cui raggi sono alternativamente formati da linee ondulate e dalla cifra « 2 » corrispondente al valore del biglietto. Una cornicetta geometrica racchiude detta raggiera.

Il disegno principale è composto da tre ornati geometrici a « linea nera », di cui uno posto in basso su tutta la larghezza di stampa del biglietto e due posti in alto agli angoli di sinistra e di destra. Due rettangoli, posti ai lati del biglietto, portano rispettivamente, racchiusi in una cornicetta e su fondo righettato orizzontale: a sinistra, un fascio littorio con la scure rivolta al centro ed un tralcio di quercia; a destra, una spiga di grano, la cifra « 2 » e la leggenda « Lire » letta dall'alto in basso sempre su fondo righettato orizzontale.

Al centro del biglietto, tra i due rettangoli, sono poste le leggende « Regno - d'Italia - Biglietto di Stato - a corso legale - lire - DUE » in carattere romano e le firme: Il Direttore generale del Tesoro « Grassi » a sinistra; Il Cassiere speciale « Cossu » a destra; ed al centro: Visto per la Corte dei conti « W. Porena ».

Fuori del disegno del biglietto sono poste le leggende: a sinistra, « Istituto Poligrafico dello Stato »; al centro, « R. Garrasi dis. »; a destra, « Officina Carte-Valori » in carattere bastoncino capillare.

Verso. — Il verso del biglietto, a stampa litografica, si compone di un fondino e di un disegno principale.

Il fondino, nella parte centrale, è composto da un righettato a chiaro-scuro a linea diagonale che rinforza il disegno principale e da due parti laterali uguali tra loro formate da un fondino ripetente la sigla « B 2 S » divise in zone di due tonalità, interrotte da un fondino geometrico in corrispondenza del valore in cifra del biglietto.

Il disegno principale, nella parte centrale, racchiude in una cornicetta su fondo righettato orizzontale, la figura di Giulio Cesare e, nelle due parti laterali simmetriche, un disegno geometrico a « linea nera » sul quale è ripetuto il valore del biglietto in cifra araba e la lettera « L » intrecciate fra loro e disegnate con caratteri vuoti.

Nelle parti laterali in basso, sono posti due rettangoli con le diciture: a sinistra, « La legge punisce i fabbricatori di biglietti falsi che li introduce e li usa nel Regno e chi avendoli ricevuti per veri li rimette in circolazione dopo conosciutane la falsità »; a destra: « Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, e decreto Ministeriale 14 novembre 1939-XVIII »; a sinistra, sopra il valore, è posto il numero della serie e sotto il numero del biglietto; a destra, sopra il valore, è posto il numero del biglietto e sotto quello della serie.

Colori. — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:

Recto:
fondino - grigio avana;
disegno principale - bleu violaceo.

Verso:
fondino - grigio avana;
disegno principale - bruno.

Numerazione e serie a stampa tipografica in colore nero.

Art. 2.

I biglietti di Stato da L. 1 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato. — Il formato è rettangolare di mm. 80 per 51 per la carta, di mm. 75 per 45 per la stampa del « recto » e di mm. 72 per 44 per la stampa del « verso ».

Filigrana. — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana in chiaroscuro formata da un incrocio delle lettere « B S » e dalla cifra « 1 », filigrana ripetuta.

Recto. — Il « recto » del biglietto, a stampa litografica, si compone di un fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto da un righettato che rafforza la modellazione del disegno principale ed è interrotto al centro dallo stemma d'Italia racchiuso da una raggiera i cui raggi sono alternativamente formati da linee ondulate e dalla cifra « 1 » corrispondente al valore del biglietto. Una cornicetta geometrica racchiude detta raggiera.

Il disegno principale è composto da tre ornati geometrici a « linea nera », di cui uno posto in basso su tutta la larghezza di stampa del biglietto e due posti in alto agli angoli di sinistra e di destra. Due rettangoli, posti ai lati del biglietto, portano rispettivamente, racchiusi in una cornicetta e su fondo righettato orizzontale: a sinistra, una spiga di grano, la cifra « 1 » e la leggenda « lira » letta dall'alto in basso; a destra, un fascio littorio con la scure rivolta al centro ed un tralcio di quercia, sempre su fondo righettato orizzontale.

Al centro del biglietto, tra i due rettangoli, sono poste le leggende: « Regno - d'Italia - biglietto di Stato - a corso legale - lire - UNA » in carattere romano e le firme: Il Direttore generale del Tesoro « Grassi » a sinistra; Il Cassiere speciale « Cossu » a destra; ed al centro: Visto per la Corte dei conti « W. Porena ».

Fuori del disegno del biglietto sono poste le leggende: a sinistra, « Istituto Poligrafico dello Stato »; al centro, « R. Garrasi dis. »; a destra « Officina Carte-Valori » in carattere bastoncino capillare.

Verso. — Il « verso » del biglietto, a stampa litografica, si compone di un fondino e di un disegno principale.

Il fondino, nella parte centrale, è composto da un righettato a chiaro-scuro a linea diagonale che rinforza il disegno principale e da due parti laterali uguali tra loro formate da un fondino ripetente la sigla « B 1 S » divise in zone di due tonalità, interrotte da un fondino geometrico in corrispondenza del valore in cifra del biglietto.

Il disegno principale, nella parte centrale, racchiude in una cornicetta su fondo righettato orizzontale, la figura dell'Imperatore Augusto e, nelle due parti laterali simmetriche, un disegno geometrico a « linea nera » sul quale è ripetuto il valore del biglietto in cifra araba e la lettera « L » intrecciate fra loro e disegnate con caratteri vuoti.

Nelle parti laterali in basso, sono posti due rettangoli con le diciture: a sinistra, « La legge punisce i fabbricatori di biglietti falsi chi li introduce e li usa nel Regno e chi avendoli ricevuti per veri li rimette in circolazione dopo conosciutane la falsità »; a destra: « Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, e decreto Ministeriale 14 novembre 1939-XVIII »; a sinistra, sopra il valore, è posto il numero della serie e sotto il numero del biglietto; a destra, sopra il valore, è posto il numero del biglietto e sotto quello della serie.

Colori. — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:

Recto:
fondino - avana;
disegno principale - nero viola.

Verso:
fondino - ocre giallo;
disegno principale - bruno scuro.

Numerazione e serie a stampa tipografica in colore nero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1940-XVIII.

Esenzione doganale dei grassi impiegati in Albania per usi industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda del saponificio Vllazen Pogu di Scutari intesa ad ottenere che gli oli ed i grassi suscettibili di impiego per uso alimentare, compresi nelle voci 134 e 137 della vigente tariffa dei dazi doganali, siano ammessi al trattamento degli « oli di cocco, di illipè e di palmisti, altri » e dei « grassi non nominati, animali e vegetali, altri » quando siano impiegati per usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari;

Vista la nota alla voce « olio di cocco » del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali e la nota alla voce 137 della tariffa medesima;

Ritenuta la necessità di estendere il beneficio a tutto il territorio dell'Unione doganale;

Visto l'art. 7 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII, approvata con la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1214, e la determinazione C del Comitato misto italo-albanese per l'attuazione dell'Unione doganale, annessa agli Accordi italo-albanesi firmati a Roma il 13 febbraio 1940-XVIII;

Determina:

Art. 1.

Gli oli di cocco, di illipè e di palmisti ed i grassi non nominati, compresi nelle voci 134 e 137 della tariffa dei dazi doganali, suscettibili di impiego per uso alimentare, quando siano invece destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari sono ammessi alla importazione in Albania col trattamento previsto dalla Tariffa medesima per gli « oli di cocco, di illipè e di palmisti, altri » e per i « grassi non nominati, animali o vegetali, altri » alle condizioni stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

Per ottenere il trattamento di cui all'art. 1 l'importatore deve farne domanda al direttore superiore dei Servizi doganali in Albania, indicando l'industria da lui esercitata, l'ubicazione della fabbrica, l'impiego che sarà fatto degli oli e dei grassi e le dogane attraverso le quali intende effettuarne la importazione.

La domanda deve essere corredata di un certificato della competente Camera di commercio da cui risulti che il richiedente esercita un ramo di industria nel quale possono effettivamente impiegarsi oli e grassi non ad uso alimentare, e contenere espressa dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga di corrispondere le prescritte indennità ai militari della Regia guardia di finanza ed ai funzionari doganali incaricati di accompagnare la merce fino alla fabbrica e di accertarne l'impiego nell'uso dichiarato.

Art. 3.

Nel caso di accoglimento della istanza, il direttore superiore dei Servizi doganali in Albania stabilisce le dogane alle quali debbono essere presentati, per la importazione, gli oli ed i grassi da ammettere alla agevolezza e quella che deve accertarne l'impiego.

L'autorizzazione è data una volta tanto e vale per tutte le importazioni di olio di cocco, di illipè e di palmisti e di grassi non nominati, suscettibili di uso alimentare, da lavorarsi nella fabbrica indicata nella istanza, e per i quali, nella relativa dichiarazione di importazione, venisse richiesto il trattamento di cui all'art. 1.

Art. 4.

Gli oli di cocco, di illipè e di palmisti ed i grassi non nominati da ammettere al trattamento di cui all'art. 1 debbono essere accompagnati alla fabbrica con bolletta di cauzione, da emettersi nei modi e con le forme stabilite per la spedizione delle merci estere da una dogana all'altra; e, giunti a destinazione, debbono essere custoditi in apposito locale sorvegliato dalla Regia guardia di finanza, per esserne estratti al momento dell'impiego.

Lo scarico della bolletta di cauzione è tenuto in sospeso fino a che il funzionario incaricato degli accertamenti non abbia constatato il passaggio in lavorazione della intera partita.

Trascorsi 30 giorni da quello stabilito dalla bolletta di cauzione per l'arrivo della merce alla fabbrica destinataria, senza che essa sia stata tutta impiegata nella lavorazione, la bolletta di cauzione è discaricata per la sola quantità che ha avuto regolare esito, salva restando all'importatore la facoltà di immettere la rimanenza in regolare deposito, con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento doganale per i depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Il capo della dogana incaricato degli accertamenti può, per circostanze eccezionali, prorogare di non oltre 60 giorni il termine suindicato, informandone la dogana che ha emesso la bolletta di cauzione.

Art. 5.

Appena ricevuto il certificato di scarico della bolletta di cauzione la dogana emittente svincola la cauzione e rilascia la bolletta di importazione definitiva per le quantità che risultano passate in lavorazione e per quelle che, non risultando nè impiegate nè prese in carico, con l'assunzione in deposito, dalla dogana incaricata degli accertamenti, sono da assoggettare al pagamento del dazio nella misura stabilita dalla vigente tariffa per gli oli di cocco, di illipè e di palmisti e per i grassi non nominati, suscettibili di impiego per uso alimentare.

Il presente decreto sarà registrato alla *Corte dei conti*.

Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2348)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1940-XVIII.

Determinazione del numero degli agenti di cambio presso le Borse di Milano e di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti l'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, numero 222, e l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Determina:

Il numero degli agenti di cambio presso le Borse di Milano e di Napoli è stabilito rispettivamente in 90 (novanta) e 15 (quindici).

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 4,50 %	7728	500 —	Sartori *Rosina* di Giacomo minore sotto la patria potestà del padre dom. a Vescovato (Cremona).	Sartori *Alma-Pierina-Rosa* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Vescovato (Cremona).
Cons. 3,50 % (1906)	633809	2.061,50	Florio *Giuseppina* o *Nina*, Michele, *Gismonda* o *Ines*, Adelina, *Mario* o *Mariano* fu Sisto, minorenni sotto la patria potestà della madre Nicoletti *Elisa* fu Luigi, vedova Florio Sisto dom. a Cosenza.	Florio *Giuseppina*, Michele, *Gismonda*, Adelina e *Mariano* fu Sisto minorenni sotto la patria potestà della madre Nicoletti *Maria-Luisa* o *Luisa* fu Luigi ved. di Florio Sisto, dom. a Cosenza.
P. R. 3,50 %	360297	350 —	*Passaretti* Arturo di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre; vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di La Campa Maria fu Alfonso moglie di *Passaretti* Francesco dom. a Napoli.	*Passaretta* Arturo di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre: vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di La Campa Maria fu Alfonso, moglie di *Passaretta* Francesco dom. a Napoli.
Cons. 3,50 % (1906)	775200	17,50	*Ruggero* Ugo di Alfredo, minore sotto la tutela dell'avo Marchini Carlo fu Marco, dom. a Verzino di Varallo Sesia (Novara).	*Ruggeri* Ugo di Alfredo minore ecc., come contro.
Rendita 5 %	150202	250 —	*Bizzoni Rosa-Maria* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Carminati Piera di Luigi, ved. di *Bizzoni* Angelo dom. in Milano.	*Bisoni Mariarosa* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Carminati Piera di Luigi ved. di *Bisoni* Angelo dom. a Milano.
	150203	125 —		
P. R. 3,50 % (1934)	508364	140 —		
	508365	70 —		
Id.	255463	4.095 —	Della Porta Elena fu Massimiliano, minore sotto la tutela dell'ava materna Lazzaro *Felicita* o *Felicina* fu Pietro ved. Fabbri Mario dom. a Firenze; usufrutto a Lazzaro *Felicita* o *Felicina* fu Pietro ved. Fabbri Mario.	Della Porta Elena fu Massimiliano, minore sotto la tutela dell'ava materna Lazzaro *Felicita-Gaetana* fu Pietro ved. Fabbri Mario dom. a Firenze; usufrutto a Lazzaro *Felicita Gaetana* ved. di Fabbri Mario.
Id.	36836	70 —	*Massaro* Antonio di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Siracusa.	*Massara* Antonio di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Siracusa.
Id.	218708	1.417,50	Rafaschieri Saverio fu *Nicola* dom a Bari.	Rafaschieri Saverio fu *Nicolavito* dom. a Bari.
P. R. 3,50 %	209337	1.400 —	Ambrosione Domenica fu Giovanni, *nubile*, dom. in Fontanetto Po (Novara).	Ambrosione Domenica fu Giovanni, *moglie di Novarese Giovanni detto Francesco*, dom. a Fontanetto Po (Novara).
Rendita 5 %	16093	4.000 —	Tagliabue *Serafina* fu Francesco, moglie di *Moiana* Eodardo fu Pietro dom. a Milano, col vincolo dotale.	Tagliabue *Luigia-Serafina* fu Francesco moglie di *Mojana* Eodardo fu Pietro dom. a Milano col vincolo dotale.
Id.	16106	5.095 —		
Cons. 3,50 %	601180	1.001 —		
P. R. 3,50 % (1934)	413522	1.750 —	Viano *Battista* di *Battista* interdetto sotto la tutela di Viano Magno fu Giuseppe dom. a Monterosso Grana fraz. San Pietro Monterosso (Cuneo).	Viano *Giovanni-Battista* di *Gioan Battista* interdetto, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	291738	525 —	Giubergia *Giuseppina* fu Giuseppe, nubile dom. in Peveragno (Cuneo).	Giubergia *Lucia-Giuseppina* fu Giuseppe, nubile dom. in Peveragno (Cuneo).
P. Naz. 4,50 %	11825	900 —	Ameglio *Dionigia* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Pastore Anna-Maria di Bernardo vedova Ameglio dom. in S. Remo.	Ameglio *Maria-Dionigia* fu Francesco minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	345741	147 —	Caruso *Caterina* fu Giovanni, moglie di Di Sabato Domenico dom. ad Andretta (Avellino), vincolato per dote.	Caruso *Maria-Caterina* fu Giovanni, moglie di Di Sabato Domenico, dom. ad Andretta (Avellino); vincolato per dote.
Id.	503269	94,50	Milanese Dario fu *Alessandro*; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Torelli Emilia* fu Andrea, ved. di Milanese *Alessandro* dom. in Alessandria.	Milanese Dario fu *Giovanni Alessandro;* vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Torrelli Margherita-Caterina-Emilia* fu Andrea ved. di Milanese *Giovanni-Alessandro*, dom. ad Alessandria.
Id.	503270	21 —		
Id.	503271	24,50		
Id.	31603	94,50		

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	39470	21 —	Milanese Dario fu *Alessandro;* vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Torelli Emilia* fu Andrea, ved. di Milanese *Alessandro* dom. in Alessandria.	Milanese Dario fu *Giovanni Alessandro;* vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Torelli Margherita Caterina Emilia* fu Andrea ved. di Milanese *Giovanni Alessandro*, dom. ad Alessandria.
Id.	48207	24,50	Come sopra.	Come sopra.
Id. Id.	31600 39467	94,50 21 —	Milanese Oreste fu *Alessandro;* vincolato come sopra.	Milanese Oreste di *Giovanni-Alessandro;* vincolato come sopra.
Id.	48204	24,50	Come sopra.	Come sopra.
Id. Id. Id.	31602 39469 48206	94,50 21 — 24,50	Milanese Natalina fu *Alessandro*, moglie di Biamino Giulio; vincolato come sopra.	Milanese Natalina fu *Giovanni-Alessandro*, moglie di Biamino Giulio; vincolato come sopra.
Id. Id. Id.	503272 503273 503274	94,50 21 — 24,50	Milanese Silvia fu *Alessandro*, nubile; vincolato come sopra.	Milanese Silvia fu *Giovanni-Alessandro*, nubile; vincolato come sopra.
Cons. 3,50 % Id. Id.	13858 316609 335838	210 — 52,50 35 —	Gamba *Celestino* fu Francesco, dom. in Civiasco (Novara).	Gamba *Zefirino-Celestino* fu Francesco, *minore sotto l'amministrazione della madre Gamba Maria fu Lorenzo* dom. a Civiasco (Novara).
Id.	405863	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	463300	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	520500	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	703552	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	150736	150,50	Gamba *Celestino* fu Francesco, minore sotto *la patria potestà* della madre Gamba Maria fu Lorenzo dom. in Civiasco (Novara).	Gamba *Zefiro-Celestino* fu Francesco, minore sotto *l'amministrazione* della madre Gamba Maria fu Lorenzo, dom. in Civiasco (Novara).
Rendita 5 %	166841	280 —	Di Simone Vincenza di Michele, moglie di Messana Ignazio di Nicolò, dom. in *Alcamo S. Agostino* (Trapani); usufrutto a Simone Michele fu Giuliano dom. in *Alcamo S. Agostino* (Trapani).	Di Simone Vincenza di Michele, moglie di Messana Ignazio di Nicolò, dom. in *Alcamo* (Trapani); usufrutto a Simone Michele fu Giuliano, dom. in *Alcamo* (Trapani).
Id.	166842	280 —	Di Simone Antonia-Adelina di Michele *vedova di Fundarò Francesco*, dom. in *Alcamo S. Agostino* (Trapani); usufrutto come sopra.	Di Simone Antonia-Adelina *moglie di Fundarò Vincenzo* fu Salvatore, dom. ad *Alcamo* (Trapani); usufrutto come sopra.
Id.	166843	280 —	Di Simone Maria di Michele *moglie di Fundarò Vincenzo* fu Salvatore, dom. in *Alcamo S. Agostino* (Trapani); usufrutto come sopra.	Di Simone Maria di Michele *ved. di Fundarò Francesco* fu Salvatore, dom. in *Alcamo* (Trapani); usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	295524	1.050 —	Trupiano Faro, Giuseppe, Angelina, nubile, Marianna moglie di Fred Littlefield di Fred tutti figli di Trupiano Felice ed eredi indivisi di Trupiano Marianna fu Faro, dom. a Cinisi (Palermo); usufrutto a Trupiano Felice fu Faro dom. a Cinisi (Palermo).	Trupiano Faro, Giuseppe, Angelina, Marianna moglie di Fred Littlefield di Fred tutti figli di Trupiano Felice *i primi tre minori sotto la p. p. del padre*, eredi indivisi di Trupiano Marianna fu Faro, dom. a Cinisi (Palermo); usufrutto a Trupiano Felice fu Faro, dom. a Cinisi (Palermo).
Rendita 5 %	108206	1.000 —	Raglia *Giuseppina* fu Claudio vedova di Garda Vito interdetta sotto la tutela di Partengo Claudio fu Giovanni dom. in Torino.	Raglia *Francesca-Giuseppina* fu Claudio ved. di Garda Vito interdetta ecc., come contro.
Id.	111973	1.325 —	*Garda* Francesca-Giuseppina fu Claudio, interdetta ecc., come sopra.	*Raglia* Francesca-Giuseppina fu Claudio ved. Garda Vito interdetta ecc., come sopra.
Id. Id. Id.	48957 48959 48961	1.100 — 720 — 860 —	Pignataro Clementina fu Biagio, moglie di *Lagonaro Antonio*, dom. in Candela (Foggia); vincolato per dote.	Pignataro Clementina fu Biagio, moglie di *Laganara Vincenzo-Antonio*, dom. in Candela (Foggia); vincolato per dote.
Id. (1935)	15906	600 —	*Bariola Angela* fu Michele, *ved. Cantalamessa*, dom. a Modena.	*Cantalamessa Angiolina* fu Michele, *moglie di Bariola Giulio-Claudio*, dom. a Modena.
Cons. 3,50 %	723728	73,50	Levaggi *Clorinda-Carmela* di Agostino, moglie di *Remezzano* Domenico fu Gio-Batta dom. a Caperana fraz. del comune di Chiavari (Genova); col vincolo dotale.	Levaggi *Carmela-Clorinda* di Agostino, moglie di *Ramezzano* Domenico fu Gio-Batta ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	49219	80,50	Ravazza *Carola* fu Domenico, moglie di Gambaruto *Pietro*, dom. a Montaldo Scarampi (Alessandria); col vincolo dotale.	Ravazza *Maria-Carola* fu Domenico, moglie di Gambaruto *Ponziano-Pietro*, dom. a Montaldo Scarampi (Alessandria); col vincolo dotale.
Rendita 5 %	136350	1.200 —	*Gambero* Anna-Maria di Agenore, moglie di Serra Mario, dom. a Firenze; vincolato per dote della titolare.	*Gambaro* Anna-Maria di Agenore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	504128	4.900 —	Carrano Anna di Paolo-Emilio, *nubile*, dom. a Torre del Greco (Napoli); usufrutto a Carrano Paolo-Emilio fu Salvatore.	Carrano Anna di Paolo-Emilio *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Torre del Greco (Napoli); usufrutto come contro.
Id. (1934)	2325	273 —	Caturano *Giuseppina* fu Luigi, moglie di Tamburiello o Tamburriello Isidoro, dom. a Montesarchio (Benevento); vincolato.	Caturano *Maria-Giuseppina* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	698807	91 —	Maddio Sandriolo *Luigi* fu Angelo, dom. a Colleretto Castelnuovo (Torino).	Maddio Sandriolo *Giuseppe-Agostino-Luigi* fu Angelo, dom. a Colleretto Castelnuovo (Torino).
		Capitale		
B. N. T. 4 % (1943)	Serie *A* 1312 » *E* 1343	500 — 6.000 —	*Cairoli* Germana-Franca fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Cagnoli Stefania, dom. a Chiavari.	*Carioli* Germana-Franca fu Enrico, ecc., come contro.
Id. Id. Id. Id.	» *C* 1054 » *D* 1016 » *F* 1351 » *E* 1344	1.000 — 2.500 — 1.000 — 2.000 —	*Cairoli* Claudia-Esterina fu Enrico, minore ecc., come sopra.	*Carioli* Claudia-Esterina fu Enrico, minore ecc., come sopra.
Id. Id.	» *C* 1053 » *E* 1345	1.500 — 5.000 —	*Cairoli* Valeria fu Enrico minore ecc., come sopra.	*Carioli* Valeria fu Enrico, minore ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	514567	35 —	*Yayme* Massimino di Giuseppe-Antonio, dom. a Salbestrand (Torino).	*Yaime* Massimino di Giuseppe-Antonio, dom. a Salbestrand (Torino).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1937)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di reciprocità istituite dalla Germania e dalla Svezia per l'anno accademico 1940-41-XIX, a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Apre il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Germania e dalla Svezia per l'anno accademico 1940-1941-XIX a favore di cittadini italiani laureati da Università o Istituti dell'ordine universitario o diplomati presso Accademie di belle arti o Conservatori di musica del Regno negli anni accademici 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto universitario o artistico, rispettivamente, della Germania e della Svezia.

Le borse della Germania sono otto e consistono nel vitto ed alloggio gratuito e nell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Gli assegnatari sono tenuti a pagare soltanto le tasse di assistenza scolastica, che per ogni semestre, a seconda dell'Università, variano dai cinque a trenta R.M. ed eventuali contributi di laboratorio. Solo nel caso che non fosse possibile procurare vitto ed alloggio, verrebbe corrisposto un assegno mensile di 120 R.M.

La Svezia concede una sola borsa di 1850 corone, comprese 250 corone per spese di viaggio.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario, Divisione III) non più tardi del 31 luglio 1940-XVIII.

Coloro i quali aspirino a borse dell'una e dell'altra Nazione debbono presentare due domande distinte, allegando i titoli e i documenti richiesti ad una sola domanda e facendo riferimento ad essi nell'altra.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira;

c) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

d) Università o Istituto che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F. per l'anno in corso. Tale certificato deve essere rilasciato dal segre-

tario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o di diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) stato di servizio militare;

8) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;

9) *curriculum* degli studi, documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

11) eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

12) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 16 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(2357)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a 12 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 17 maggio 1940-XVIII (registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1940-XVIII, registro n. 9 Finanze, foglio n. 112), è stata approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per 12 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, bandito col decreto presidenziale del 20 aprile 1939-XVII:

N. d'ordine	IDONEI	Prove scritte: 1° diritto civile	Prove scritte: 2° diritto amministrativo	Prove scritte: 3° diritto romano	Prova orale	Totale	Preferenze a norma del R.D.L. 5 luglio 1934-XII n. 1176
1	De Gennaro Luigi	8 1/5	9 3/5	9 4/5	9 2/5	37	
2	Rizzo Giuseppe	8 2/5	9 4/5	9 1/5	9 1/5	36 3/5	Articolo 1, n. 11 R.D.L. 5 luglio 1934-XII, n. 1176 coniugato.
3	Rizzatti Enrico	8 1/5	9 3/5	9 1/5	9 3/5	36 3/5	
4	Luparello Michele	7 3/5	9 2/5	8 4/5	9 2/5	35 1/5	
5	Lanza Francesco	7 4/5	9 1/5	9	9	35	Articolo 1, n. 9, detto decreto; Ha prestato servizio nell'Avvoc. dello Stato
6	Salvatori Aristide	7	9 3/5	8 4/5	9 3/5	35	
7	Masi Luigi	8	8 1/5	9 1/5	9 1/5	34 3/5	
8	Montixi Elio	8	8 3/5	9 1/5	8 2/5	34 1/5	Articolo 1, n. 9, detto decreto; Ha prestato servizio nell'Avvoc. dello Stato.
9	Bronzini Raffaello	8	8 3/5	9 1/5	8 2/5	34 1/5	
10	Marra Carlo	7 2/5	8 2/5	8 4/5	9 2/5	34	Articolo 1, n. 11, detto decreto; coniugato.
11	Masini Luca	[illegible]	8	8 1/5	9 4/5	34	
12	Ricco Mario	8	8	8	9 3/5	33 3/5	
13	Sivieri Emilio	7	8 3/5	9	8 2/5	33	
14	Cicognani Dante	7 3/5	8	8 4/5	8 2/5	32 4/5	Articolo 1, n. 9, detto decreto; Ha prestato servizio nell'Avvoc. dello Stato.
15	Leone Francesco	7 3/5	8	9 1/5	8	32 4/5	
16	Nigido Alfonso	7	8	9	8	32	

(2387)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.